

COMUNE DI NOVOLI

PROVINCIA DI LECCE



REGOLAMENTO COMUNALE DELLA **CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED** **AREE PUBBLICHE E DELL'APPLICAZIONE DEL** **RELATIVO CANONE ***

* Testo approvato dal Commissario Prefettizio con Deliberazione n _____ del _____



INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Principi generali

1. Definizioni
2. Istituzione del Canone
3. Ambito e Scopo del Regolamento

CAPO II

Occupazioni

4. Criteri generali
5. Tipologia delle occupazioni e durata
6. Occupazioni per l'esercizio del commercio

TITOLO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico

7. Procedimento per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
8. Domanda di concessione o autorizzazione
9. Ufficio Comunale competente
10. Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
11. Contenuto dell'atto di concessione o autorizzazione
12. Durata della concessione
13. Titolarità della concessione o autorizzazione
14. Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione
15. Uso dell'area concessa
16. Modifica, sospensione e revoca dell'atto di concessione o autorizzazione
17. Rinuncia all'occupazione
18. Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
19. Nuova concessione o autorizzazione per subentro
20. Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione
21. Occupazioni d'urgenza



TITOLO III

DISPOSIZIONI ISTITUTIVE E DI ATTUAZIONE

CAPO I

Istituzione e criteri di applicazione del canone

- 22. Istituzione ed oggetto del canone
- 23. Soggetti tenuti al pagamento del canone
- 24. Suddivisione del territorio comunale
- 25. Determinazione della tariffa ordinaria base
- 26. Coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell'occupazione per specifiche attività
- 27. Criteri generali di determinazione dell'area occupata
- 28. Modalità di applicazione del canone in relazione alla durata dell'occupazione
- 29. Criteri ordinari di determinazione del canone
- 30. Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

CAPO II

Esenzioni

- 31. Esenzioni

CAPO III

Accertamento, Versamento, Riscossione coattiva e Rimborso del Canone

- 32. Accertamenti
- 33. Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- 34. Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- 35. Norme comuni per il versamento del canone
- 36. Riscossione coattiva
- 37. Rimborso del canone

CAPO IV

Penalità, Indennità, Sanzioni

- 38. Penalità, Indennità, Sanzioni

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Rinvio, Abrogazione di norme ed Entrata in vigore

- 39. Rinvio
- 40. Abrogazione di norme
- 41. Entrata in vigore del presente Regolamento



ALLEGATI

- A) Individuazione di fattispecie di occupazioni permanenti e temporanee
- B) Tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- C) Schema di domanda



COMUNE DI NOVOLI

Regolamento Comunale della Concessione per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dell'applicazione del relativo canone approvato dal Commissario Prefettizio con Deliberazione n _____ del _____.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente Regolamento con i termini:
 - a) **"canone"**: si intende il corrispettivo in denaro corrisposto dal/i titolare/i della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) **"concessione"**: si intende l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - c) **"occupazione"** e **"occupare"**: si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - d) **"suolo pubblico"** o **"spazio pubblico"**: si intende le strade, i corsi, le piazze, le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 (Istituzione del Canone)

1. A norma dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni è stato istituito, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/1999, il Canone per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e di Aree Private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 3 (Ambito e Scopo del Regolamento)

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina:



- ✓ la istituzione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, delle strade, dei corsi, delle piazze, delle aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private sulle quali risulti regolamento costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - ✓ il procedimento per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e la modifica, sospensione, revoca, rinuncia, decadenza e rinnovo di detto atto;
 - ✓ l'occupazione d'urgenza;
 - ✓ la misura della tariffa ordinaria base del canone ed i coefficienti moltiplicatori;
 - ✓ i criteri di determinazione del canone, le modalità ed i termini del suo versamento;
 - ✓ le esenzioni;
 - ✓ l'accertamento, la riscossione coattiva ed il rimborso del canone;
 - ✓ le penalità, le indennità e le sanzioni;
 - ✓ la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.
3. Il presente Regolamento non si applica alla concessione delle aree cimiteriali, la quale resta disciplinata dalla normativa specifica.

CAPO II

OCCUPAZIONI

Art. 4 (Criteri generali)

1. Le occupazioni di strade, corsi, piazze, aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private sulle quali risulti regolamento costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio devono essere preventivamente concesse o autorizzate dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento.
2. Il Comune di Novoli conta, al 31/12/2003, una popolazione di 8435 abitanti. Pertanto, ai fini dell'applicazione del canone, di cui al comma 1, le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali sono escluse dall'applicazione del canone di cui al presente Regolamento (art. 2 comma 7 del D.Lgs. 285/1992¹ e successive modificazioni ed integrazioni).
3. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di Legge o Regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare, sotto il profilo del decoro e per esigenze di viabilità.

¹ Le strade urbane di cui al comma 2 del D. Lgs. n°285/1992, lettere D, E e F (D: strade urbane di scorrimento; E: strade urbane di quartiere; F: Strade locali), sono sempre comunali quando sono situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.



Art. 5 **(Tipologia delle occupazioni e durata)**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere:

- a) permanenti;
- b) temporanee.

Le occupazioni permanenti sono quelle di carattere stabile, indipendentemente dall'esistenza di manufatti od impianti o comunque di un'opera visibile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione ed aventi durata pari o superiore ad un anno² e, comunque, non superiore a ventinove anni (comma 5, art. 27, Decreto Legislativo n°285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le occupazioni temporanee sono quelle, indipendentemente dall'esistenza di manufatti od impianti o comunque di un'opera visibile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione ed aventi durata inferiore ad un anno, anche se ricorrenti.

2. Le occupazioni effettuate senza il preventivo rilascio del relativo atto di autorizzazione o concessione sono considerate abusive. Inoltre, sono considerate abusive:

- ✓ le occupazioni realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione;
- ✓ le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza indicato nell'atto di autorizzazione o concessione, salve le ipotesi di proroga o rinnovo, nonché quelle protratte dopo la revoca o la decadenza della concessione medesima.

3. In caso di occupazione abusiva³, il Comune previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine assegnato, si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità, civile e penale, per ogni qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 38, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dal pubblico ufficiale.

² Ai fini della determinazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le frazioni superiori all'anno saranno computate in misura proporzionale.

³ Le occupazioni abusive permanenti sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo che il verbale di accertamento stesso non indichi la data precisa di inizio dell'occupazione abusiva.



Art. 6
(Occupazioni per l'esercizio del commercio⁴)

1. È consentita l'occupazione per il commercio su aree pubbliche, preventivamente individuate dal Comune. La concessione dell'area per il posteggio con veicoli, banchi, tende e simili deve essere preventivamente richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo del venduto, non sono obbligati a richiedere la concessione o autorizzazione per l'occupazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 7
(Procedimento per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione)

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione – D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – (aggiornato con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610), nonché dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale ed è vietata la subconcessione da parte del titolare.

Art. 8
(Domanda di concessione o autorizzazione)

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 4 comma 1, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda, in forma scritta⁵ ed in marca da bollo⁶ da 11 Euro, al competente Ufficio Comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere l'apposito atto di concessione o di autorizzazione.

⁴ Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia - art. 27, Titolo X, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°114 -.

⁵ Si veda fac-simile di domanda allegato al presente Regolamento (Allegato "C").

⁶ Per ulteriori approfondimenti si veda l'Allegato A – art. 3 Tariffa (Parte I) - del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n°642 – e successive modificazioni ed integrazioni.



2. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

3. Non è richiesta la concessione o autorizzazione per occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

4. La domanda redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto richiedente diverso da quelli di cui alla precedente lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) l'entità, espressa in metri quadrati o in metri lineari, e la durata dell'occupazione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- g) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore. Nell'ipotesi di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un socio rappresentante dell'Ente.

5. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica ed inoltre il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

6. Le domande tese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:

- a) all'Ufficio Tecnico Comunale, per le occupazioni permanenti;
- b) all'Ufficio Tecnico Comunale, per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con cavi e condutture;
- c) all'Ufficio Tecnico Comunale, per le occupazioni temporanee con ponteggi, steccati e simili;
- d) al Comando di Polizia Municipale, per le occupazioni temporanee riguardanti i mercati, le fiere e gli spettacoli viaggianti.



Art. 9 **(Ufficio Comunale competente)**

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente provvede all'istruttoria, al rilascio o al diniego della richiesta di occupazione, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere ed alla sottoscrizione dei relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi.
2. L'Ufficio competente provvederà alla registrazione delle concessioni o autorizzazioni – permanenti e temporanee - in appositi registri. Negli appositi registri, previsti per le concessioni o autorizzazioni permanenti e temporanee, si annoteranno:
 - a) il numero progressivo della concessione;
 - b) il nome del concessionario ed il numero di codice fiscale;
 - c) una breve descrizione delle modalità d'occupazione;
 - d) il termine iniziale e finale dell'occupazione;
 - e) la misura del canone.

Art. 10 **(Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione)**

1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini l'Ufficio provvede ad acquisire i pareri degli altri Uffici comunali interessati nel procedimento in quanto competenti per le materie coinvolte dalla concessione o autorizzazione richiesta. I pareri devono essere rilasciati entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, per le occupazioni permanenti, e giorni 10 per le occupazioni temporanee.
2. L'Ufficio competente acquisiti i pareri degli altri Uffici comunali - se necessari -, in conformità a quanto disposto dal Titolo II, Capo I, del nuovo Codice della Strada (approvato con D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni) e del relativo Regolamento di attuazione in materia di occupazioni delle sedi stradali e delle loro pertinenze – D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – (aggiornato con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610), nel rispetto dei principi generali del procedimento amministrativo, previsti dalla Legge n°241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e qualora non sussistano ragioni o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi, rilascia l'atto di concessione o autorizzazione ad occupare gli spazi e le aree pubbliche se in base all'istruttoria effettuata ne sussistano i presupposti di legittimità e di merito.
3. Se la domanda di concessione o autorizzazione risulta incompleta o carente degli elementi di cui al comma 4 dell'articolo 8, l'Ufficio competente provvede a richiedere nel termine di dieci giorni, se trattasi di occupazione permanente, o di cinque giorni, se trattasi di occupazione temporanea, all'interessato le necessarie regolarizzazioni od integrazioni. In tali ipotesi il termine per il rilascio del provvedimento concessorio o autorizzatorio decorre dalla data dell'avvenuta regolarizzazione od integrazione. Nel caso di scadenza dei termini senza la produzione dei documenti richiesti, la domanda è archiviata.
4. In caso di esito sfavorevole, il Responsabile dell'Ufficio competente comunica al richiedente i motivi che ostano l'accoglimento della domanda.
5. Il rilascio della concessione o autorizzazione può essere negato qualora si riscontri il mancato o parziale pagamento del canone di concessione o autorizzazione relativo ad



un'occupazione effettuata in data anteriore. In tale ipotesi il Responsabile dell'Ufficio competente invita il soggetto richiedente ad effettuare il pagamento mancante, subordinando a questo il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.

6. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune, per le occupazioni permanenti e 30 giorni per le occupazioni temporanee.

7. L'atto di concessione o autorizzazione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione. Il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione o autorizzazione nella misura stabilita e nella consegna all'Ufficio competente di una marca da bollo da 11 Euro, la quale deve essere apposta dall'Ufficio stesso sull'atto di concessione o autorizzazione ai sensi dell'art. 4 Tariffa (Parte I) dell'Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n°642 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione costituisce titolo per l'occupazione.

Art. 11

(Contenuto dell'atto concessione o autorizzazione)

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) gli elementi identificativi della richiesta di occupazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento;
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione⁷, con indicazione del termine iniziale e finale, e la frequenza dell'occupazione;
- d) il criterio di determinazione dell'ammontare del canone di concessione se dovuto;
- e) le prescrizioni e le condizioni particolari cui è subordinata l'occupazione;
- f) l'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità, né civile né penale, per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- g) la presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente Regolamento;
- h) l'obbligo di osservare quanto stabilito dagli articoli 14 e 15 del presente Regolamento.

⁷ Si ricorda che la concessione o autorizzazione è a termine e quindi non può essere rinnovata tacitamente alla scadenza.



Art. 12
(Durata della concessione)

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni ventinove, come previsto all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dall'Ufficio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 13
(Titolarità della concessione o autorizzazione)

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al successivo comma 3, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del relativo canone. In tale ipotesi è esclusa la restituzione o il conguaglio del canone versato in precedenza.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione o autorizzazione, di cui al comma 2, nei casi di subingresso (anche per causa di morte) nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, di occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale, se questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio.
4. Nell'ipotesi di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio è necessario, ai fini del canone, comunicare la variazione della titolarità. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 14
(Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione)

1. Le concessioni o autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché tutte le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto che autorizza l'occupazione e in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio competente che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - b) provvedere al versamento del canone secondo le modalità ed alle scadenze fissate, salvo il sistema rateale di cui all'articolo 35 comma 2;
 - c) provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede d'ufficio il Comune con addebito al concessionario delle relative spese;



- d) mantenere in condizioni d'ordine e pulizia l'area che si occupa;
- e) limitare l'occupazione allo spazio od aree concessi o autorizzati;
- f) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza;
- g) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- h) comunicare all'Ufficio comunale competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio o autorizzatorio;
- i) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso;
- j) esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- k) segnalare all'Ufficio comunale competente eventuali variazioni nelle occupazioni, le quali possano determinare un maggiore o minore ammontare del canone;
- l) ottenere tutte le eventuali altre autorizzazioni previste dalle Leggi vigenti in merito al controllo ed alla sicurezza dell'occupazione assentita.

Art. 15 **(Uso dell'area concessa)**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia di Leggi, Regolamenti, Usi e Consuetudini locali.
2. Il concessionario deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di concessioni o autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 16 **(Modifica, Sospensione e Revoca dell'atto di concessione o autorizzazione)**

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può modificare, sospendere e revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere al concessionario alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni subiti.
2. La modifica, sospensione e revoca dell'atto di concessione o autorizzazione è efficace dalla data di notifica del provvedimento in questione al concessionario. All'interessato è contestualmente assegnato un congruo termine per l'eventuale esecuzione di lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine vi provvede d'ufficio il Comune con addebito al concessionario delle relative spese.



3. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d'interessi e di qualsiasi altra indennità, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. La sospensione del provvedimento di concessione o autorizzazione può essere disposta dall'Amministrazione Comunale nel caso di mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite. In tal caso l'Amministrazione Comunale sospenderà l'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.
5. Il trasferimento a terzi della concessione comporta la revoca della concessione stessa.

Art. 17 **(Rinuncia all'occupazione)**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta all'Ufficio competente che a suo tempo rilasciò il provvedimento.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al comma 1 non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione.
3. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al comma 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione, prevista nel provvedimento concessorio o autorizzatorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'Ufficio competente l'originale del provvedimento ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi e di qualsiasi altra indennità. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del canone avendo comunque l'atto concessorio o autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato specifico.

Art. 18 **(Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione)**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dall'Ufficio che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente Regolamento;
 - b) per violazione delle norme di Legge o Regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) per il mancato versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di eventuali oneri a carico del concessionario;
 - d) per l'uso improprio del diritto dell'occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i Regolamenti vigenti;
 - e) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, il concessionario non occupa il suolo nei 10 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione;
 - f) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo, il concessionario non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.



2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre, invece, nell'estinzione del provvedimento, nei seguenti casi:
 - a) per morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) per sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art.19 **(Nuova concessione o autorizzazione per subentro)**

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività, ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio competente con le stesse modalità e nei termini di cui all'articolo 10. Tale domanda dovrà inoltre contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato a restituire all'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 14, lett. i), l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere temporaneo, è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subingresso richiesto.
5. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione e pertanto dà luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 38 del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.

Art. 20 **(Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione)**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo.
2. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
3. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta, con le stesse modalità di cui all'articolo 10, al Comune, almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare apposita richiesta al Comune almeno 10 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.



5. L'Ufficio competente se non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi rilascia, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo per le occupazioni permanenti ed entro 10 giorni per le occupazioni temporanee, al concessionario richiedente il provvedimento di rinnovo della concessione o autorizzazione.
6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.
7. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 3 del presente articolo. La disdetta volontaria del concessionario non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 21 (Occupazioni d'urgenza)

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando sia necessario provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'interessato può effettuare l'occupazione di suolo pubblico prima di averne conseguito la relativa concessione o autorizzazione, la quale verrà rilasciata successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tal caso, tuttavia, il soggetto interessato è obbligato a darne immediata comunicazione all'Ufficio competente indicando i motivi d'urgenza.
3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 38 del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.
4. Sono a carico dell'occupante tutte le misure previste per la tutela della circolazione stradale previste dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ISTITUTIVE E DI ATTUAZIONE

CAPO I

ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 22 (Istituzione ed oggetto del canone)

1. Il Comune di Novoli, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 149, lettera h), della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e secondo quanto disposto dall'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea degli spazi ed aree pubbliche, delle strade, dei corsi, delle piazze, delle aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private sulle quali risulti regolamente costituita, nei modi e



termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

2. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone, sono quelle elencate nell'Allegato "A" del Regolamento medesimo.

Art. 23

(Soggetti tenuti al pagamento del canone)

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari o dagli occupanti di fatto, anche se abusivi, in base ai principi della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

3. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone sarà dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 24

(Suddivisione del territorio comunale)



1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in numero di due categorie:

✓ Categoria prima: zone comprese nella delimitazione del centro abitato stabilita ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. n°495/1992 – (aggiornato con le modifiche introdotte dal D.P.R. n.610/1996) ed ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 29 dicembre 1997, n. 6709;

✓ Categoria seconda: zone non comprese nella predetta delimitazione. in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa ordinaria base corrispondente alla categoria più elevata.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa ordinaria base relativa alla categoria delle strade circostanti.

4. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta del 40% rispetto alla prima.



Art. 25 **(Determinazione della tariffa ordinaria base)**

1. Le tariffe ordinarie base del canone di concessione o autorizzazione sono determinate con provvedimento della Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione (art. 54, comma 1, D.Lgs. 446/1997).
2. Le tariffe ordinarie base variano in relazione ai seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) valore economico della disponibilità dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione o autorizzazione anche in relazione alle modalità di occupazione.
3. Le tariffe ordinarie base per il calcolo del canone di concessione o autorizzazione per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sono le seguenti:
 - I. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1 ^a Categoria	Euro 1,03 al mq. o al ml. al giorno	Occupazioni del suolo e spazi pubblici
2 ^a Categoria	Euro 0,62 al mq. o al ml. al giorno	Occupazioni del suolo e spazi pubblici
 - II. OCCUPAZIONI PERMANENTI

1 ^a Categoria	Euro 17,56 al mq. o al ml. all'anno	Occupazioni del suolo e spazi pubblici
2 ^a Categoria	Euro 10,54 al mq. o al ml. all'anno	Occupazioni del suolo e spazi pubblici
4. Alle dette tariffe ordinarie base vanno applicati i coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell'occupazione di cui all'articolo 26, i quali tengono conto del valore economico della disponibilità dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico.

Art. 26 **(Coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell'occupazione per specifiche attività)**

1. I coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell'occupazione di suolo e spazi pubblici tengono conto del valore economico della disponibilità dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico.
2. Per le specifiche attività sotto elencate si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:



	Tipologia d'occupazione	Coefficienti occupazioni permanenti	Coefficienti occupazioni temporanee
1	Spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo	0,70	0,35
2	Passi ed accessi carrabili	0,50	0,50
3	Attività edilizia	1,00	0,50
4	Traslochi		1,00
5	Tende e simili	0,30	0,30
6	Pubblici esercizi	1,00	1,00
7	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli		1,00
8	Fiere, festeggiamenti, mercati straordinari in occasione di festività con esclusione di spettacoli viaggianti		5,00
9	Installazione d'attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		0,40
10	Manifestazioni politiche, culturali, sportive		0,20
11	Distributori di carburante	1,00	
12	Altre attività	1,00	1,00

3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'occupazione di quanto previsto agli articoli 24, 25 e 26 sono indicate nell'apposito Allegato B del presente Regolamento.

Art. 27

(Criteri generali di determinazione dell'area occupata)

1. Il canone, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o al metro lineare superiore.
2. La superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
3. Ai fini della commisurazione dell'occupazione si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area od alle aree oggetto di ogni singolo atto.
5. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrai i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore. Il canone è altresì dovuto per gli accessi carrabili posti a filo con il manto stradale (a raso), nel caso in cui il proprietario dell'accesso, tenuto conto delle esigenze di viabilità, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 46 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, richieda il rilascio di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta per inibire l'occupazione dell'area antistante l'accesso.



6. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile può essere avanzata richiesta all'Amministrazione comunale di abolizione del passo carraio. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

7. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento non sono assoggettate al canone di concessione o autorizzazione.

8. Le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.

9. Per le occupazioni temporanee inerenti attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio, manutenzione, posa di cavi e condutture, eccetera) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

Art. 28

(Modalità di applicazione del canone in relazione alla durata dell'occupazione)

1. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie di occupazione di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è soggetto al frazionamento limitatamente alla prima annualità di pagamento del canone stesso, il quale va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione e comunque sempre con arrotondamento al mese intero.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie di occupazione di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento, in relazione sia ai giorni e, in alcuni casi, alle ore di effettiva occupazione che alla superficie occupata.

Art. 29

(Criteri ordinari di determinazione del canone)

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo articolo 30 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

2. Il Canone è commisurato all'entità dell'occupazione risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o al metro lineare superiore, ed alla durata dell'occupazione.

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria base annuale, prevista nel comma 3 dell'art. 25 del presente Regolamento, per il coefficiente moltiplicatore, di cui alla tabella dell'articolo 26 del presente Regolamento, e per la misura dell'occupazione (ossia, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari - Mq./Ml.).

3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria base giornaliera o oraria, prevista nel comma 3 dell'art. 25 del presente Regolamento, per il coefficiente moltiplicatore, di cui alla tabella dell'articolo 26 del presente Regolamento, per la misura dell'occupazione (ossia, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari - Mq./Ml.) e per il numero dei giorni o ore di effettiva occupazione.

4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per



ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

5. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 30

(Criteri particolari di determinazione del Canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi)

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi i pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, eccetera, la misura complessiva del canone annuo è determinata nella misura di Euro 0,77 per utente.
2. La misura del canone annuo non può essere inferiore ad Euro 516,46. La medesima misura di Euro 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO II

ESENZIONI

Art. 31

(Esenzioni)

1. Il Canone non è applicabile per le fattispecie sottoelencate per le quali è riscontrato o l'interesse pubblico o l'irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o la mancanza del beneficio economico ritraibile dalla stessa. Le tipologie di occupazione esenti al pagamento del canone sono le seguenti:

- a) occupazioni occasionali che non si protraggono per più di 60 minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune, e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato italiano, da Enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n°917 e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che tali



- organizzazioni risultino iscritte nell'Anagrafe Unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - f) le occupazioni con cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, qualora le modalità di effettuazione del servizio rendano necessaria la loro collocazione su area pubblica;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione o autorizzazione stessa;
 - i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - j) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive senza fini di lucro. L'area occupata non dovrà eccedere i 10 metri quadrati;
 - k) i passi carrabili di esclusivo accesso a fondi agricoli;
 - l) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n) le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow-windows, tende fisse o retrattili, nonché pensiline e simili infissi di carattere stabile, con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili;
 - o) le occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione Comunale, dello Stato, delle Regioni, delle Province dei Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione Comunale, dello Stato, delle Regioni, delle Province dei Comuni e loro Consorzi per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione dell'opera;
 - p) l'occupazione di spazi sovrastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, tende da sole, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
 - q) le occupazioni temporanee per scavo effettuate da società per servizi a rete.



CAPO III

ACCERTAMENTO, VERSAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO DEL CANONE

Art. 32 (Accertamenti)

1. Gli Uffici competenti controllano la veridicità delle domande presentate, verificano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma, maggiorata degli interessi legali maturati, dovrà essere versata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Gli Uffici competenti provvedono all'accertamento in rettifica delle domande presentate nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della relativa domanda. A tal fine l'Ufficio competente emette apposito avviso di liquidazione motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di liquidazione, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia sarebbe dovuta essere presentata.
4. Nei casi in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

Art.33 (Versamento del Canone per le occupazioni permanenti)

1. Il versamento del Canone per le occupazioni permanenti deve essere effettuato ad anno solare.
2. Il versamento del canone relativo alla prima annualità deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima annualità il pagamento del canone di concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il versamento del canone può avvenire in epoca successiva, se stabilito da Leggi o da Deliberazioni dell'Organo Comunale competente.
4. Per le occupazioni permanenti previste all'articolo 30 del presente Regolamento il canone deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.



Art. 34
(Versamento del Canone per le occupazioni temporanee)

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal successivo articolo 35 del presente Regolamento.

Art. 35
(Norme comuni per il versamento del Canone)

1. Il versamento del Canone sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee va effettuato, a mezzo c/c postale, al Comune di Novoli o al concessionario del Servizio, nelle forme stabilite dalla Legge.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza l'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 260,00.

Art. 36
(Riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di Canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite dal presente Regolamento è effettuata direttamente dal Comune secondo la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, - ingiunzione - o può essere affidata al concessionario della riscossione.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel comma 1, sarà svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 37
(Rimborso del canone)

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data di avvenuto pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata dalla ricevuta di pagamento relativa a quanto richiesto a rimborso.
3. L'Ufficio competente provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro il termine di 90 giorni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione o autorizzazione.



4. Entro il termine di 90 giorni, di cui al comma 3, è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.

5. Qualora il Comune vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento dovuto dall'Amministrazione Comunale sarà compensato dalla stessa a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato ed all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

CAPO IV

PENALITÀ, INDENNITÀ, SANZIONI

Art. 38

(Penalità, Indennità, Sanzioni)

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone o del restante canone dovuto.
2. Per le occupazioni abusive⁸ si applica un'indennità pari al Canone maggiorato del 50%.
3. Per le occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In caso di mancato versamento, totale o parziale, del canone entro i termini stabiliti, il Funzionario Responsabile provvede all'emissione, nei confronti del o dei soggetti punibili, di atto di contestazione e/o irrogazione della sanzione.
5. Il Funzionario Responsabile dovrà, inoltre, procedere al recupero del canone dovuto e non versato, con atto contestuale a quello di cui al comma 4.
6. Sulle somme dovute e non versate a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano gli interessi moratori al tasso legale vigente, computati dalla data entro cui il canone doveva essere pagato sino all'adozione del provvedimento di cui al comma 5.
7. Gli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo devono essere notificati ai diretti interessati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento di quanto dovuto.
8. In caso di mancato versamento degli importi richiesti tramite i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 entro il termine utile per impugnare gli stessi davanti al Tribunale ordinario competente per territorio, ossia 60 giorni dalla relativa notifica, il Funzionario Responsabile procede all'iscrizione a ruolo degli importi stessi ed avvia la procedura della riscossione coattiva, ai sensi del precedente articolo 36.

⁸ Le occupazioni abusive permanenti sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 39 (Rinvio)

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamentari vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 40 (Abrogazione di norme)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°3 del 27 gennaio 1999. È altresì abrogata ogni altra forma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 41 (Entrata in vigore del presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.



ALLEGATI AL REGOLAMENTO COSAP



ALLEGATO "A"

"INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI"

SUOLO PUBBLICO

- ✓ Passi carrabili
- ✓ Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico di merci
- ✓ Spazi riservati al parcheggio privato
- ✓ Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- ✓ Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- ✓ Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- ✓ Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- ✓ Esposizioni di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- ✓ Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- ✓ Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- ✓ Dehors
- ✓ Fioriere e simili
- ✓ Aree mercatali
- ✓ Distributori automatici di tabacchi

SOPRASSUOLO

- ✓ Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- ✓ Cavidotti, elettrodotti e simili
- ✓ Impianti a fune per trasporto di merci e persone.

SOTTOSUOLO

- ✓ Cisterne e serbatoi interrati in genere
- ✓ Cavidotti interrati
- ✓ Condotte e tubazioni interrate
- ✓ Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- ✓ Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi.



"INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE"

SUOLO PUBBLICO

- ✓ Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- ✓ Esposizioni di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- ✓ Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- ✓ Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- ✓ Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità;
- ✓ Spettacoli viaggianti e circensi
- ✓ Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive;
- ✓ Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- ✓ Fioriere e simili
- ✓ Dehors
- ✓ Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- ✓ Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- ✓ Insegne pubblicitarie a bandiere e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- ✓ Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- ✓ Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo.

SOTTOSUOLO

- ✓ Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.



ALLEGATO "B"

TARiffe PER L'APLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFA ORDINARIA BASE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI

1^a Categoria Euro 1,03 al mq. o al ml. al giorno

2^a Categoria Euro 0,62 al mq. o al ml. al giorno

Alle dette tariffe ordinarie base si applicano i coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell'occupazione di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, i quali tengono conto del valore economico della disponibilità dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono le seguenti:

I. Tariffa per occupazioni temporanee di spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo
(coefficiente moltiplicatore: 0,35)

1^a Categoria Euro 0,36 al mq. o al ml. al giorno

2^a Categoria Euro 0,22 al mq. o al ml. al giorno

II. Tariffa per occupazioni temporanee con passi ed accessi carrabili
(coefficiente moltiplicatore: 0,50)

1^a Categoria Euro 0,52 al mq. o al ml. al giorno

2^a Categoria Euro 0,31 al mq. o al ml. al giorno

III. Tariffa per occupazioni temporanee per attività edilizia
(coefficiente moltiplicatore: 0,50)

1^a Categoria Euro 0,52 al mq. al giorno

2^a Categoria Euro 0,31 al mq. al giorno

IV. Tariffa per occupazioni temporanee per traslochi
(coefficiente moltiplicatore: 1,00)

1^a Categoria Euro 1,03 al mq. al giorno

2^a Categoria Euro 0,62 al mq. al giorno

V. Tariffa per occupazioni temporanee con tende e simili
(coefficiente moltiplicatore: 0,30)

1^a Categoria Euro 0,31 al mq. o al ml. al giorno



2^a Categoria Euro 0,19 al mq. o al ml. al giorno

- VI. Tariffa per occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
(coefficiente moltiplicatore: 1,00)

1^a Categoria Euro 1,03 al mq. al giorno

2^a Categoria Euro 0,62 al mq. al giorno

Le tariffe relative alle occupazioni temporanee realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, possono essere applicate oltre ai giorni anche alle ore di effettiva occupazione.

- VII. Tariffa per occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti mercati straordinari in occasione di festività con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
(coefficiente moltiplicatore: 5,00)

1^a Categoria Euro 5,15 al mq. al giorno

2^a Categoria Euro 3,10 al mq. al giorno

- VIII. Tariffa per occupazioni temporanee poste in essere con installazioni d'attrazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
(coefficiente moltiplicatore: 0,40)

1^a Categoria Euro 0,41 al mq. al giorno

2^a Categoria Euro 0,25 al mq. al giorno

- IX. Tariffa per per occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive
(coefficiente moltiplicatore: 0,20)

1^a Categoria Euro 0,21 al mq. al giorno

2^a Categoria Euro 0,12 al mq. al giorno

- X. Tariffa per occupazioni realizzate in occasione di altre attività
(coefficiente moltiplicatore: 1,00)

1^a Categoria Euro 1,03 al mq. al giorno

2^a Categoria Euro 0,62 al mq. al giorno



OCCUPAZIONI PERMANENTI

TARIFFA ORDINARIA BASE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZI PUBBLICI

1^a Categoria Euro 17,56 al mq. o al ml. all'anno

2^a Categoria Euro 10,54 al mq. o al ml. all'anno

Alle dette tariffe ordinarie base si applicano i coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell'occupazione di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, i quali tengono conto del valore economico della disponibilità dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono le seguenti:

I. Tariffa per occupazioni permanenti di spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo
(coefficiente moltiplicatore: 0,70)

1^a Categoria Euro 12,30 al mq. o al ml. all'anno

2^a Categoria Euro 7,38 al mq. o al ml. all'anno

II. Tariffa per occupazioni permanenti con passi ed accessi carrabili
(coefficiente moltiplicatore: 0,50)

1^a Categoria Euro 8,78 al mq. o al ml. all'anno

2^a Categoria Euro 5,27 al mq. o al ml. all'anno

III. Tariffa per occupazioni permanenti per attività edilizia
(coefficiente moltiplicatore: 1,00)

1^a Categoria Euro 17,56 al mq. o al ml. all'anno

2^a Categoria Euro 10,54 al mq. o al ml. all'anno

~~IV.~~ Tariffa per occupazioni permanenti con tende e simili
(coefficiente moltiplicatore: 0,30)

1^a Categoria Euro 5,27 al mq. o al ml. all'anno

2^a Categoria Euro 3,16 al mq. o al ml. all'anno

V. Tariffa per occupazioni permanenti realizzate da pubblici esercizi, da distributori di carburante e per altre attività
(coefficiente moltiplicatore: 1,00)

1^a Categoria Euro 17,56 al mq. o al ml. all'anno

2^a Categoria Euro 10,54 al mq. o al ml. all'anno

VI. Tariffa per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende erogatrici di pubblici servizi

Euro 0,77 per ciascun utente